PROVINCIA DI BRESCIA

SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MEZZO TELESCOPICO "MANITOU" IN DOTAZIONE ALLA COLONNA MOBILE DELLA PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

CIG ZF92967724 – CUP H89D15000580002

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto del presente documento è la disciplina dell'appalto relativo all'affidamento del servizio di manutenzione straordinaria del mezzo telescopico "Manitou" in dotazione alla colonna mobile della protezione civile della Provincia di Brescia.

ART. 2 - IMPORTO DEL SERVIZIO

Il valore del servizio di cui all'articolo 1 è stimato in euro 4.200,00 (al netto dell'IVA di Legge).

ART. 3 – DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio avrà durata di 30 giorni dall'aggiudicazione.

ART 4 – PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

La procedura di affidamento del servizio avverrà mediante richiesta di offerta ("RDO"), per mezzo della piattaforma SINTEL, ai sensi dell'art 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016.

ART. 5 - PAGAMENTI

Il compenso spettante all'aggiudicataria verrà erogato in un'unica rata a consegna della fornitura, dietro emissione di regolare fattura.

Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, riscontrata regolare e previa verifica delle attività svolte, nonché previa verifica disposta in attuazione dell'articolo 48 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e previa acquisizione di DURC regolare.

Non è ammesso il pagamento della fattura prima della sottoscrizione del contratto.

La fattura dovrà essere trasmessa esclusivamente in formato elettronico XML tramite il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall'Agenzia delle Entrate, come previsto dalla L. 244/2007 e secondo le specifiche tecniche di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze 23 gennaio 2015.

La fattura dovrà essere intestata a:

Provincia di Brescia

Piazza Paolo VI n. 29 - 25121 Brescia

Part. IVA 03046380170 – Cod. Fisc. 80008750178.

Nell'elemento "Codice Destinatario" del tracciato della fattura elettronica va indicato il seguente codice univoco dell'ufficio: UF95O3.

Il tracciato XML della fattura elettronica, così come definito dal decreto sopra citato, dovrà necessariamente contenere, oltre ai dati obbligatori previsti dalla legge, le seguenti informazioni indispensabili alla Provincia di Brescia per procedere alla liquidazione:

- un indirizzo e-mail a cui inviare eventuali comunicazioni (punto del tracciato 1.2.5.3 “Email”);
- dettaglio del bene/servizio prestato e oggetto di fatturazione (punto del tracciato 2.2 “DatiBeniServizi”);
- riferimento al CIG (punto del tracciato 2.1.3 “DatiContratto”);
- riferimento al Settore Ambiente – Valutazioni ambientali – Protezione Civile – Legge Valtellina e al responsabile del procedimento (punto del tracciato 2.2.1.15 “RiferimentoAmministrazione”);
- codice IBAN (punto del tracciato 2.4.2.13 ”IBAN”);
- l'indicazione della scissione dei pagamenti (punto del tracciato 2.2.2.7 “EsigibilitaIVA”).

Si precisa che la fattura che non contenga tutte le informazioni sopra descritte o emessa in modalità difforme da quella prevista verrà rifiutata.

La data di ricevimento della fattura, rilevante ai fini della decorrenza del termine di 30 giorni sopra citato, è attestata dalla ricevuta di consegna inviata dal SdI al soggetto che ha emesso la fattura. In caso di ritardato pagamento il saggio di interesse è determinato in conformità a quanto previsto dall’art. 1284 C.C.

La Provincia di Brescia non risponde per eventuali ritardi o sospensioni nei pagamenti imputabili al mancato rispetto da parte dell’aggiudicataria dei requisiti sopra indicati.

A norma dell’art. 3, commi. 1 e 8, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii. “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, l’aggiudicataria e gli eventuali subappaltatori e subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità finanziaria. In particolare, per tutti i movimenti finanziari relativi all’affidamento, di cui trattasi, tali soggetti devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società “Poste italiane s.p.a.” e dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tali movimenti finanziari devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai sensi dell’art. 3, co. 5, della citata L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii., è fatto obbligo indicare negli strumenti di pagamento (comprese le fatture emesse dall’aggiudicataria) il Codice Identificativo di Gara (CIG), attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della Provincia.

Secondo il disposto dell’art. 3, co. 7, della menzionata L. 13.08.2010 n. 136 ss.mm.ii., l’aggiudicataria e gli eventuali subappaltatori e subcontraenti devono comunicare alla Provincia gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sopra cennati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L’aggiudicataria e gli eventuali subappaltatori e subcontraenti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

In caso di inottemperanza alle norme in tema di obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al richiamato art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii., si applicano le sanzioni comminate secondo il disposto dell’art. 6 della medesima Legge 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii.

Le cessioni di crediti di cui all'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. Le suddette cessioni devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Provincia di Brescia.

ART. 6 - CONTRATTO
Il servizio verrà regolato da apposito ordinativo di prestazione oltre al presente foglio patti e condizioni.

ART. 7 – RESPONSABILITA' DELL'AGGIUDICATARIO
Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto il soggetto aggiudicatario:

- dovrà impiegare personale idoneo alla mansione lavorativa;
- è tenuta ad applicare all'interno della struttura e per il proprio personale dipendente tutte le disposizioni in materia di prevenzione di infortuni sul lavoro ai sensi del Decreto Leg.vo 81/2008, oltre che in materia di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali e previdenziali;
- è tenuta ad eseguire il servizio, ad utilizzare strumenti ed attrezzi di lavoro nel rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro;
- si impegna ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro vigenti al momento in cui si svolge il contratto. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati, accertati dall'autorità provinciale o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Provincia di Brescia procederà alla sospensione dei pagamenti, fino a quando l'Ispettorato non avrà accertato che gli obblighi predetti sono stati regolarmente adempiuti;
- dovrà dimostrare, a richiesta, di ottemperare ad ogni disposizione vigente in materia di trattamento del personale dipendente. L'appaltatore risponderà direttamente di tutti i danni che, per colpa o per negligenza potranno essere arrecati a persone cose, dal proprio personale, durante l'esecuzione del servizio.

Qualora il servizio non fosse condotto secondo le prescrizioni o rimanesse anche solo in parte sospeso (sia per difetto di adeguata organizzazione, sia per ogni causa congenere), questa Provincia, su indicazione della Regione Lombardia, potrà dichiarare revocato l'incarico previa **formale diffida** di decadenza nei confronti della ditta affidataria ove questa, nel termine perentorio e improrogabile di 10 giorni dalla suddetta formale diffida, non ripristinasse la regolare e continuativa esecuzione dell'incarico. In questo caso, la Provincia si riserverà di richiedere la prestazione ad altro soggetto, addebitando il maggior costo al soggetto inadempiente, oltre al risarcimento di tutti i danni.

Gli eventuali inadempimenti saranno contestati all'affidataria, dalla Provincia di Brescia, per iscritto. L'affidataria potrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni alla Provincia di Brescia ed alla Regione Lombardia nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano meritevoli di accoglimento a giudizio della Provincia, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, **oltre alla revoca dell'appalto potrà essere richiesto il risarcimento dell'eventuale maggior danno.**

ART 8 - RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Salva la risoluzione per inadempimento (art. 1453 del C.C.), la Provincia di Brescia si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C. e dell'art. 108 del D. Leg.vo 50/2016,
Si precisa che il contratto sarà risolto anche qualora si verifichi il caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi dell'art. 3 c. 9 bis, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii..

ART 9 - RECESSO AI SENSI DEL D.L. N. 95 DEL 6 LUGLIO 2012 - ART. 1 - COMMA 13
Qualora in vigenza di contratto intervenga una convenzione stipulata da Consip spa, ai sensi dell'art. 26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, con parametri migliorativi – tenendo conto nella valutazione del decimo delle prestazioni ancora da eseguire - e l'affidataria non aderisca alla proposta di modifica delle condizioni economiche previste dal presente contratto per riportarlo nel limite di cui all'art.26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, la Provincia recederà dal contratto previa comunicazione formale, con preavviso non inferiore a quindici giorni e pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135

ART. 10 – RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

1) Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al Fornitore stesso, anche se eseguite da parte di terzi.

2) Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Provincia di Brescia per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

3) Anche a tal fine, il Fornitore dichiara di essere in possesso di una adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali per tutta la durata del presente Contratto di Fornitura.

La durata della copertura assicurativa richiesta deve essere almeno pari a tutta la durata del contratto di Fornitura e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto stesso. La predetta copertura assicurativa dovrà essere garantita o da una o più polizze pluriennali o polizze annuali che dovranno essere rinnovate con continuità sino alla scadenza del Contratto di fornitura pena la risoluzione del contratto stesso.

Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente Articolo per tutta la durata della del contratto di Fornitura, è condizione essenziale per la Provincia di Brescia, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto di Fornitura si risolverà di diritto Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

ART. 11 - FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie, non risolte direttamente tra l'Amministrazione e la ditta aggiudicataria, o attraverso arbitrato, sarà competente il Foro di Brescia.

ART.12 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente disciplinare si fa espresso richiamo al "Regolamento per la disciplina dei contratti" della Provincia di Brescia, alle leggi e ai Regolamenti in vigore in quanto applicabili.